



SISTEMA AMBIENTE S.r.l.

Con sede in Brugnera
Provincia di Pordenone

Via San Giacomo, 9 – 33070 Brugnera (PN) tel. 0434/624487 fax 0434/624235

Capitale sociale sottoscritto e versato € 34.670,00

Cod. fisc., P.IVA e N. iscrizione Registro Imprese di Pordenone 00092480938

Web: www.sistemambiente.com

E-mail: info@sistemambiente.com

Regolamento del servizio acquedotto

(approvato con delibera di Assemblea n. 1 del 14.03.2008)

in vigore dal 01.05.2008

Art. 1 - GENERALITA'

La Società Sistema Ambiente S.r.l., di seguito denominata Società, provvede direttamente all'esercizio dell'acquedotto per la fornitura di acqua potabile nel territorio dei Comuni soci e nelle zone limitrofe coperte dalla propria rete di distribuzione.

Potrà, con modalità e condizioni da pattuirsi, fornire acqua anche ad altri Comuni o Enti confinanti.

Le forniture d'acqua sono accordate previa stipula di regolare contratto sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento, delle disposizioni di cui agli artt. 1559/1570 del Codice Civile ed eventualmente di disposizioni speciali che saranno fissate caso per caso.

Art. 2 - USI

Le forniture d'acqua sono accordate per i seguenti usi:

- a) Usi pubblici e cioè scuole di ogni ordine e grado, cimiteri, chiese e case canoniche, municipi, campi sportivi, distretti sanitari e fontane pubbliche
- b) Usi privati domestici
- c) Usi zootecnici e cioè le somministrazioni a beneficio esclusivo di allevamenti di animali
- d) Usi diversi che comprendono quelli agricoli, commerciali, industriali, etc.

L'utente non può destinare l'acqua ad uso diverso da quello per il quale è stata richiesta.

Art. 3 - DOMANDA DI FORNITURA

Con la domanda di fornitura, redatta su apposito modulo fornito dalla Società, l'utente è tenuto a fornire le informazioni anagrafiche e fiscali e quelle relative al luogo e all'attività svolta in relazione all'utilizzo del servizio d'acquedotto.

Il richiedente, altresì, deve presentare all'atto della domanda un estratto di mappa catastale e all'atto della stipula del contratto dovrà produrre tutti i documenti prescritti dalle vigenti norme e leggi in materia edilizia e di difesa del suolo, nonché quelli indicati dal Tecnico della Società addetto al sopralluogo. Se il richiedente è inquilino, affittuario, assegnatario, usuario o comodatario dell'immobile o unità immobiliare da servire, alla domanda dovrà essere allegato il nullaosta del proprietario o copia del contratto di locazione.

L'erogazione dell'acqua sarà accordata al richiedente successivamente alla verifica, da parte dell'Ufficio Tecnico della Società, dell'esistenza di una condotta idrica nel sito interessato, con le condizioni di portata e di pressione idonee a fornire una regolare fornitura idrica.

A nome del richiedente o suoi aventi causa non dovranno esserci in sospeso pagamenti con la Società relativi ad atti o forniture idriche precedenti alla domanda.

Alla domanda di fornitura farà seguito il sopralluogo da parte di personale tecnico della Società al fine di stabilire le caratteristiche tecniche dell'allacciamento, nonché l'importo della spesa necessaria per l'esecuzione dello stesso.

Art. 4 - ESTENSIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA

Nel caso di richiesta di fornitura in zone non servite dalla rete idrica o con rete idrica non sufficiente a garantire nuove forniture, si provvederà all'allacciamento solo previa estensione o potenziamento della rete idrica stessa.

Nel caso di mancata estensione la Società valuterà la possibilità di eseguire un allacciamento posizionando il pozzetto d'utenza nelle immediate vicinanze della rete idrica esistente, rimanendo a carico del richiedente il collegamento idrico tra tale punto di fornitura e la propria unità immobiliare.

Le reti come sopra realizzate, resteranno nelle disponibilità della Società per i necessari interventi gestionali.

Art. 5 - SERVITU'

Nel caso in cui per servire l'utente si debbano insediare tubazioni e/o manufatti su proprietà di terzi, il richiedente deve far pervenire regolare atto di servitù d'acquedotto, compilato a norma di legge secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico della Società.

Le relative spese sono a carico del richiedente.

La Società non assume alcuna responsabilità per quanto attiene eventuali allacciamenti già eseguiti in assenza di formale atto di servitù e pertanto ogni onere connesso ad eventuali modifiche o spostamenti degli stessi resteranno a carico dell'utente interessato.

Art. 6 - ALLACCIAMENTI

Per allacciamento d'utenza s'intendono tutte le opere di derivazione dalla condotta dell'acquedotto, fino all'apparecchio di misura, compreso il pozzetto in cui è allocato.

Il contatore costituisce punto finale dell'allacciamento e punto di consegna dell'acqua all'utente. Gli allacciamenti vengono fissati e dimensionati ad esclusivo giudizio della Società e vengono eseguiti da questa con spese a carico dell'utente.

L'allacciamento d'utenza, dalla presa al contatore, escluso quest'ultimo, è di proprietà dell'utente, con riserva e facoltà da parte della Società di poter utilizzare, usare e disporre dello stesso per proprie finalità e programmi, anche per forniture a terzi. Le spese per l'esecuzione dell'allacciamento, risultanti da specifico preventivo di spesa, redatto dall'Ufficio Tecnico della Società in base alle tariffe vigenti, sono comunicate all'utente che provvederà a versarle prima dell'esecuzione dei lavori.

Nella formulazione del preventivo si terrà conto delle particolari prescrizioni che di volta in volta saranno impartite dai terzi interessati all'esecuzione dei lavori. Sono pure a carico dell'utente le tasse e/o imposte presenti e future, nonché gli eventuali oneri per le pratiche relative alle concessioni degli Enti proprietari di strade, di Consorzi di Bonifica, o Uffici Pubblici in genere per attraversamento di strade e canali ivi comprese quelle per costituire eventuali servitù di acquedotto sulla proprietà di terzi.

Tutte le pratiche per la richiesta di autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla-osta, servitù, saranno istruite e redatte dagli Uffici della Società. Nel caso debbano essere effettuati dei depositi cauzionali a garanzia dei lavori, gli stessi saranno assicurati a cura e spese della Società.

La Società non assume alcuna responsabilità per il ritardo nell'esecuzione dei lavori determinato dal mancato rilascio, da parte dei terzi interessati delle autorizzazioni sopracitate.

Tutte le modifiche all'allacciamento e suoi accessori richieste dall'utente, non rientranti nei casi di cui all'articolo successivo, saranno eseguite esclusivamente dalla Società, previa approvazione da parte della stessa, con spese a carico dell'utente.

L'utente è obbligato a consentire l'accesso nell'edificio e sue pertinenze al personale incaricato per l'effettuazione delle relative ispezioni.

Art. 7 - MODALITA' ESECUTIVE DEGLI ALLACCIAMENTI

Le caratteristiche degli allacciamenti sono stabilite, dall'Ufficio Tecnico della Società, in relazione alla natura della fornitura richiesta.

Il posizionamento del punto di derivazione dalla condotta dell'acquedotto ed il posizionamento del pozzetto d'utenza sono stabiliti dal personale tecnico della Società, previa consultazione con l'utente interessato.

Il contatore è installato, all'interno di apposito pozzetto interrato, posto in opera nella proprietà dell'utente, nelle immediate vicinanze del confine di proprietà ed esternamente alla recinzione (salvo i casi degli allacciamenti esistenti e realizzati in passato con pozzetto all'interno della recinzione).

In particolari casi e previo rilascio dell'autorizzazione scritta da parte dei terzi interessati, il pozzetto potrà essere collocato nel marciapiedi.

Per motivate necessità, a discrezione dell'Ufficio Tecnico della Società, il contatore può essere collocato in nicchia esterna nella recinzione o nel muro perimetrale del fabbricato.

Nel caso in cui un allacciamento serva diverse unità, nel punto di consegna verrà installato a seconda dei casi in uno o più pozzetti, un collettore predisposto per l'installazione di tanti contatori quante sono le unità da servire.

Art. 8 - MANUTENZIONE

Gli utenti devono provvedere a loro cura e spese all'impianto interno, a valle del contatore, rimanendo unici responsabili per l'adempimento di ogni obbligo imposto dalle vigenti disposizioni igienico - sanitarie e per eventuali danni.

L'utente ha l'obbligo di collocare, a sua cura e spese, un rubinetto d'arresto e valvola di non ritorno, a valle del contatore in modo da interrompere l'erogazione in caso di guasti e di lavori alle condutture interne di proprietà. Qualora l'utenza sia sprovvista di detta valvola la Società ha facoltà di imporre all'utente l'installazione della stessa; a tale scopo all'utente verrà inviata apposita comunicazione con la quale viene invitato a provvedere all'installazione di dette apparecchiature. Decorso un periodo di mesi tre dalla data della comunicazione, l'installazione di cui al presente comma verrà eseguita dalla Società, con spese a carico dell'utente.

Nel caso di nuovi allacciamenti l'installazione dell'apparecchiatura su descritta sarà effettuata dalla Società, contestualmente all'esecuzione dell'allacciamento stesso, con spese a carico dell'utente.

Gli utenti che aspirassero direttamente dalle reti dell'acquedotto con impianti di sollevamento o comunque modificassero o danneggiassero l'allacciamento compresi il contatore e la valvola di non ritorno saranno passibili della immediata sospensione del servizio ovvero risoluzione del contratto nonché saranno soggetti ad azione civile e penale.

La manutenzione dell'allacciamento d'utenza è effettuata dalla Società in via esclusiva. E' proibito, quindi, all'utente aprire, smontare, manomettere gli impianti, nonché rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni di qualsivoglia natura, pena la sospensione del servizio, il risarcimento di danni eventuali fatta salva l'azione penale.

La Società garantisce l'efficienza e la funzionalità degli allacciamenti mediante i necessari interventi di rifacimento, riparazione e sostituzione per vetustà degli stessi o per causa di forza maggiore.

Al fine di finanziare le spese concernenti detti interventi è dovuto dall'utente, per ogni contatore installato, un canone annuo di manutenzione denominato "Canone Manutenzione Presa", stabilito dall'Organo Amministrativo della Società e da corrispondersi all'atto del pagamento dei consumi periodici.

Art. 9 - CONTRATTO DI FORNITURA

Successivamente alla presentazione della domanda e previo pagamento dell'importo indicato nel preventivo lavori, verrà stipulato il contratto di fornitura dell'acqua mediante utilizzo di apposito modulo predisposto dalla Società.

Nel contratto dovranno essere indicati la destinazione d'uso dell'acqua e l'edificio o l'unità immobiliare nel quale verrà utilizzata.

E' vietato l'uso dell'acqua per altro scopo senza il preventivo assenso della Società con conseguente variazione della concessione.

L'utente s'impegna a comunicare tempestivamente ed in forma scritta qualsiasi cambiamento relativo alle informazioni anagrafiche, di indirizzo, fiscali e catastali nonché a quelle che implicino una diversa attribuzione della categoria tariffaria o ulteriori variazioni che dovessero verificarsi nel corso del rapporto contrattuale.

E' fatto divieto all'utente di assentire l'uso dell'acqua ad altre unità immobiliari diverse da quelle contrattualmente servite.

Art. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'Utente è tenuto a versare un deposito cauzionale il cui importo è stabilito con provvedimento dell'Organo Amministrativo della Società a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale somma che assume la natura, per tutta la durata della fornitura, di deposito cauzionale infruttifero e non soggetto a rivalutazione, potrà essere aggiornato dalla Società, con richiesta a tutti gli utenti di adeguamento ai nuovi importi, mediante addebito in bolletta e previa nota informativa agli stessi.

Il deposito sarà restituito senza ritardo allo spirare del contratto, salvo compensazione con i crediti vantati dalla Società.

Art. 11 - DURATA

Il contratto di fornitura è a tempo indeterminato, salvo disdetta da darsi alla Società mediante lettera raccomandata o mediante sottoscrizione di apposita nota presso gli Uffici della Società. In seguito a disdetta

l'utente è tenuto al pagamento dei consumi finali e dei relativi canoni e quota fissa maturati fino alla data di comunicazione della disdetta.

Per la successiva attivazione della stessa utenza dovrà essere inoltrata un'ulteriore domanda di fornitura, con tutti gli obblighi e oneri conseguenti alle disposizioni del presente regolamento oltre al pagamento di un diritto stabilito dall'Organo Amministrativo della Società.

Art. 12 - CAMBIAMENTO DELL'INTESTAZIONE DEL CONTRATTO O SUBENTRO

Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato, compresa l'ipotesi di successione mortis causa, comporta il perfezionamento di un nuovo contratto ed il pagamento dei diritti stabiliti con provvedimento dell'Organo Amministrativo della Società.

Al fine di prevenire situazioni di insolvenza preordinata o di frodi, in caso di istanza di nuovo contratto presentata da conviventi o coabitanti di utenti morosi la Società potrà procedere alla stipula previo assolvimento dei debiti pregressi.

Art. 13 - RISOLUZIONE

Nel caso di risoluzione del contratto su iniziativa della Società per una delle condizioni o situazioni contemplate dal presente regolamento, all'utente dovrà essere dato formale preavviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta.

Trascorsi giorni 15 dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata A.R., senza che l'utente abbia ottemperato a quanto richiesto, il contratto s'intenderà automaticamente risolto con immediata interruzione del servizio di somministrazione.

Se per fatti indipendenti dalla volontà della Società la suddetta comunicazione non dovesse giungere a destinazione, il contratto sarà risolto d'ufficio trascorsi ulteriori 15 giorni dalla data di restituzione della trasmessa comunicazione da parte del servizio postale.

Art.14 - CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE E CANONI

L'acqua è somministrata esclusivamente al contatore fatta eccezione per i casi specifici previsti dal presente regolamento o decisi dall'Organo Amministrativo della Società.

La somministrazione è effettuata a fronte della corresponsione dei canoni e delle tariffe all'uso previste.

La Società s'impegna a dare tempestivamente notizia agli utenti di ogni modifica di prezzi o tariffe mediante idonea campagna informativa.

L'esazione dei consumi e relativi canoni è effettuata con periodicità stabilita dall'Organo Amministrativo per ragioni aziendali di primario interesse e comunque previa informazione all'utenza.

Previo assunzione di formali provvedimenti a cura dell'Organo Amministrativo, la Società ha la facoltà di ricorrere alla fatturazione periodica sulla scorta dei consumi presunti e comunque facendo riferimento a consumi storici o alla media dei consumi della utenza-tipo.

Resta inteso altresì la necessità di effettuare il conguaglio finale dopo regolare lettura del contatore.

Art. 15 - CONTATORE

Ogni edificio o unità immobiliare deve avere una utenza separata, con relativo contatore, anche se il tubo di introduzione dalla pubblica conduttura è in comune con altri edifici.

Per gli edifici comprensivi di più unità immobiliari con stessa o diversa destinazione d'uso e per i condomini è possibile la installazione di più contatori, ciascuno dei quali corrisponde ad un'utenza.

Presso ciascuna utenza è installato dalla Società, che ne resta proprietaria, un contatore ai fini della misurazione dei consumi e l'utente è tenuto a pagare la quota fissa (ex nolo contatore).

La Società si riserva il diritto di sostituire il contatore a sua discrezione per giustificate motivazioni o scelte tecniche; il vecchio apparecchio rimane in visione presso la Società per un periodo non superiore a sei mesi.

Il contatore deve essere posizionato in apposito pozzetto interrato, posto in opera nella proprietà dell'utente, al limite del confine di proprietà o della servitù del concessionario per gli edifici costruiti in arretramento dal filo strada ed accessibile dall'esterno della recinzione privata.

Il pozzetto, così come lo spazio per accedervi, deve essere completamente sgombro da piante, rami, vasi e quant'altro, in modo che il contatore sia facilmente accessibile dall'esterno della recinzione, sia per la lettura sia per i lavori di manutenzione da parte del personale della Società.

All'interno del pozzetto è vietato installare qualsiasi tipo di rubinetto a servizio dell'utente, nonché altre apparecchiature o tubazioni estranee all'utenza.

Nel caso di modifiche apportate dall'utente sia al pozzetto contenente il contatore che all'area circostante detto pozzetto, che rendano difficoltosa la lettura e la manutenzione del contatore, l'utente viene invitato con lettera raccomandata a provvedere ai lavori del caso per ovviare all'inconveniente. Se l'utente non

provvederà entro il termine assegnatogli dalla Società, questa procederà a far sospendere l'erogazione dell'acqua.

Resta inteso che eventuali modifiche delle apparecchiature richieste dall'utente saranno eseguite esclusivamente dal personale della Società previa valutazione della loro fattibilità. La spesa relativa a tali modifiche verrà addebitata all'utente che ne ha fatto la richiesta.

L'utente è sempre tenuto a consentire al personale della Società il facile ed agevole accesso al pozzetto contenente il contatore ed i suoi accessori per la lettura dei consumi, le opportune riparazioni, la verifica delle apparecchiature interne e le ispezioni in genere ovunque si estendano le installazioni idrauliche private servite dalla Società.

In caso di assoluta e permanente impossibilità di accedere al contatore, la Società provvederà a comunicare nei modi previsti dal precedente art. 13 la conseguente risoluzione del contratto di fornitura.

Il personale incaricato dalla Società per l'effettuazione delle letture, ispezioni, manutenzioni, verifiche e quant'altro sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 16 - MANCATO FUNZIONAMENTO

La Società ha facoltà di revisionare, tarare, sostituire o modificare il contatore, previa lettura dei consumi in contraddittorio con l'utente ai fini dell'esatta quantificazione degli stessi.

Qualora il contatore non abbia funzionato regolarmente nel periodo antecedente la data di lettura, per cause non dolose imputabili all'utente e sulla base dell'accertamento effettuato dai tecnici della Società e comunicato alla parte interessata, all'utente sarà fatturato un consumo pari a quello dello stesso periodo dell'anno precedente e, in mancanza di questo dato, si farà riferimento al consumo rilevato nell'ultimo periodo di regolare funzionamento.

L'utente potrà far pervenire alla Società le proprie controdeduzioni in merito a quanto accertato, entro il termine indicato nella nota con la quale è stato segnalato l'inconveniente.

Dette deduzioni saranno esaminate e riscontrate dalla Società prima di dar corso all'addebito del consumo nei modi di cui al comma precedente.

Art. 17 - VERIFICA DEL CONTATORE

Nel caso in cui l'utente ritenga non esatte le indicazioni del contatore, potrà chiedere alla Società un sopralluogo di verifica, da eseguirsi alla presenza dell'utente stesso. Se questa richiesta avviene in seguito all'emissione della bolletta esazione consumi, la domanda deve essere inoltrata, per iscritto, entro la data di scadenza evidenziata in bolletta. In presenza di consumi anomali, in attesa delle verifiche del caso, la bolletta viene messa in sospensione.

Qualora detto sopralluogo non soddisfi l'utente, questi potrà chiedere in forma scritta un ulteriore accertamento presso la Società o presso altro laboratorio di misura indicato dalla Società medesima.

Le spese relative, determinate dall'Organo Amministrativo della Società resteranno a carico dell'utente qualora le misurazioni del contatore rientrino nei limiti della tolleranza prevista dalla classe del contatore.

Qualora tale limite venga superato, l'utente non dovrà rifondere alcuna spesa e la Società provvederà alla sostituzione del contatore. All'utente sarà riemessa l'ultima bolletta con un consumo riferito allo storico, ed in caso di bolletta nel frattempo pagata, sarà rimborsata la quota eccedente indebitamente versata. Non saranno accordati conguagli o rimborsi su consumi in qualsiasi forma registrati in periodi precedenti, fatturati e regolarmente pagati dall'utente, senza che lo stesso abbia prodotto richiesta di verifica del contatore. Analogo atteggiamento si terrà anche rispetto a situazioni favorevoli alla Società (bollette negative).

Art. 18 - DOVERI DELL'UTENTE

L'utente con la sottoscrizione del contratto di somministrazione autorizza formalmente il personale della Società ad accedere nella sua proprietà con i mezzi tecnici necessari, oltre che per la lettura del contatore anche per le verifiche o manutenzioni che si dovessero rendere necessarie, nonché per la chiusura e sigillo del contatore a seguito della risoluzione del contratto.

Il contatore dovrà essere sempre munito dei sigilli apposti dalla Società e all'utente è fatto divieto di manometterli senza l'intervento del personale appositamente incaricato dalla Società.

L'utente è tenuto a proteggere il pozzetto, il contatore e le relative apparecchiature contro qualsiasi evenienza, compreso il gelo invernale. E' vietato riempire il pozzetto di stracci, teli, materiale isolante sfuso e quant'altro possa rendere difficoltoso l'accesso al contatore ed alle relative apparecchiature installate nel pozzetto.

L'utente si impegna ad evitare in assoluto qualsiasi ritorno di acqua in condotta, evitando in particolar modo collegamenti o accostamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell'acqua potabile e condutture di altro tipo.

Qualora venga constatato un guasto al contatore causato dall'utente o da terzi, l'utente dovrà darne subito avviso alla Società che provvederà alla necessaria riparazione o sostituzione con addebito al proprietario delle relative spese.

Per il periodo in cui il contatore non abbia funzionato o sia stato tolto per riparazioni o sostituzione, il consumo verrà calcolato in base alla media dei consumi dell'anno precedente e in mancanza di questo dato, si farà riferimento al consumo rilevato nell'ultimo periodo di regolare funzionamento. Nel caso si tratti di nuova utenza, sarà addebitato un consumo pari a 6 mc/mese.

Ogni danno o spesa derivante dalla mancata osservanza di quanto ante precisato, resterà a carico esclusivo dell'utente, fatta salve le sanzioni di cui all'art. 28 del presente regolamento nonché ogni azione per responsabilità civile e penale e la sospensione della fornitura.

Art. 19 - CONSUMI ABUSIVI - DANNI

Qualsiasi consumo abusivo, intendendosi tale consumo non misurato dal contatore o non altrimenti autorizzato, ferma restando l'eventuale responsabilità civile e penale, sarà fatturato in ragione del doppio dell'effettivo consumo, previa valutazione dell'Ufficio Tecnico della Società da effettuarsi in base a criteri tecnici o di confronto con utenze analoghe.

In caso di manomissione del contatore o accessori o della stessa condotta ad opera di ignoti, è fatto obbligo all'utente di darne tempestivo avviso alla Società e nei casi gravi alla stessa forza pubblica territorialmente competente.

Art. 20 - PERDITE, ROTTURE, GUASTI

Qualora vengano riscontrate delle perdite dopo il contatore, l'utente è obbligato a versare l'intero importo relativo al quantitativo d'acqua consumata. L'Organo Amministrativo della Società potrà disporre la concessione di abbuoni qualora la perdita sia rilevante, non dipenda dalla responsabilità dell'utente e questi abbia tempestivamente provveduto ad effettuare la relativa riparazione.

Nel caso di rotture o guasti dopo il contatore, qualora l'utente non provveda tempestivamente alle necessarie riparazioni, la Società potrà disporre la sospensione dell'erogazione dell'acqua ovvero la risoluzione del contratto.

Per le perdite occulte, a valle del contatore, la Società potrà stipulare in nome e per conto degli utenti, una polizza assicurativa, i cui premi annuali, da addebitare in bolletta, saranno a carico degli utenti che avranno aderito a tale assicurazione.

Art. 21 - DETERMINAZIONE CONSUMI

Alla lettura dei consumi si provvederà in base a quanto stabilito con deliberazione dell'Organo Amministrativo della Società e l'utente è obbligato a far accedere il personale della Società o incaricato da essa nel luogo ove è collocato il contatore. Qualora sia impossibile eseguire la lettura del contatore (proprietà non accessibile, immobile non identificabile per mancanza di numero civico o nome del residente, pozzetto non accessibile ecc.) verrà rilasciata apposita cartolina che l'utente è tenuto a restituire al più presto e comunque entro il termine di 10 gg. dal ricevimento dell'avviso. Nel caso in cui questa non pervenga alla Società l'utente resta ugualmente vincolato all'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali e sarà soggetto all'addebito del consumo calcolato in base alla media dei consumi dell'anno precedente.

Se in occasione della successiva rilevazione, non si potrà ugualmente accedere al contatore, l'utente sarà tenuto a concordare con il personale incaricato dalla Società le modalità per permettere alla stessa di effettuare la lettura ed i controlli necessari.

In caso di mancata disponibilità da parte dell'utente per quanto sopra, la Società si riserva la facoltà di sospendere il servizio o di procedere alla risoluzione del contratto.

Negli edifici con più unità immobiliari serviti da un unico contatore verranno applicate le tariffe secondo l'uso di ciascuna unità immobiliare.

Art. 22 - PAGAMENTO BOLLETTE

Il pagamento delle bollette dovrà essere effettuato dall'utente entro la data di scadenza sulle stesse riportata, mediante l'utilizzo degli appositi bollettini prestampati, inviati a mezzo posta o consegnati a mano da parte di personale incaricato ovvero con altro sistema idoneo ed efficace stabilito dalla Società.

L'utente qualora non si veda recapitare o smarrisca o deteriori la bolletta relativa a quel periodo, deve darne immediatamente comunicazione agli Uffici della Società i quali provvederanno a rimettere una copia della bolletta interessata.

In presenza di utenze versanti in situazioni di grave precarietà e difficoltà economica, previa presentazione di formale istanza da parte del soggetto interessato, l'Organo Amministrativo della Società può accordare un piano rateizzato di pagamento dei corrispettivi dovuti.

Art. 23 – OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO

All'utente che non effettuerà i pagamenti delle bollette o fatture verrà applicata una penale per ritardato pagamento pari al 5% dell'importo non versato se il versamento verrà effettuato oltre 10 giorni dalla data di scadenza nonché un ulteriore 5% se il pagamento verrà effettuato oltre 30 giorni, oltre agli interessi legali che verranno a maturare fino al momento dell'avvenuto pagamento. Tali importi verranno addebitati sulle bollette o fatture successive.

La Società, trascorso il periodo di 20 giorni successivi alla data di scadenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, diffiderà l'utente moroso, al fine che questi provveda entro il termine assegnatogli al pagamento dovuto, preavvisandolo che altrimenti si provvederà alla risoluzione del contratto con conseguente interruzione del servizio.

Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla data del timbro postale apposto sulla ricevuta di ritorno di detta lettera di diffida, la Società procederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua all'utente moroso. Trascorsi sei mesi senza che l'utente abbia chiesto la riattivazione il contratto di fornitura si intenderà risolto.

Tutte le spese necessarie per la risoluzione dell'insolvenza sono a carico dell'utente e saranno ad esso addebitate con apposita fattura o su una delle successive bollette.

La Società si riserva comunque la facoltà di esercitare l'azione nelle sedi che riterrà più opportune per il recupero di qualsiasi suo credito nei confronti degli utenti durante e anche dopo la cessazione della fornitura d'acqua.

Art. 24 – RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

Nessuna indennità o risarcimento sono dovuti all'utente per variazioni di pressione o interruzioni di deflusso e alterazioni di potabilità dell'acqua, dipendenti da causa di forza maggiore, da rotture o guasti o altre circostanze non imputabili alla Società.

La Società non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore od a necessità di lavori. Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva con eventuale autoclave.

La Società, inoltre, non assume nessuna responsabilità per limitazioni o interruzioni di fornitura per cause accidentali, scioperi, ragioni di servizio, ordini delle Autorità. Tali situazioni non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento danni e risoluzione del contratto.

La Società a seconda dei casi e dei tempi previsti di interruzione del servizio per manutenzione ordinaria o straordinaria delle condotte adduttrici e/o distributrici o delle Centrali, si impegna in linea generale ad avvisare l'utenza con i mezzi che saranno ritenuti più idonei, (manifesti pubblici, avvisi a mezzo stampa o radio locali, avviso porta a porta in presenza di situazioni circoscritte, avvisi con megafono su mezzo mobile, avvisi telefonici).

I controlli sulla qualità dell'acqua erogata vengono svolti con la frequenza e le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 25 – RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dell'erogazione dell'acqua non libera l'utente dagli obblighi inerenti il contratto. Nei casi di sospensione dell'erogazione dell'acqua all'utente previsti dal presente regolamento, il servizio di erogazione potrà essere riattivato dopo che l'utente avrà ottemperato a quanto prescritto nel provvedimento di sospensione; l'onere relativo alla riattivazione dell'utenza sarà addebitato all'utente stesso.

Nei casi di risoluzione del contratto di fornitura previsti dal presente regolamento, il servizio di erogazione potrà essere riattivato dopo che l'utente avrà ottemperato a quanto prescritto dalla Società ed a seguito di formale richiesta di nuovo contratto, che verrà considerato come nuova utenza con tutti gli obblighi e gli oneri che ne derivano.

Art. 26 – SERVIZIO ANTINCENDIO

La Società su richiesta degli interessati, potrà autorizzare allacciamenti alle proprie condutture per l'alimentazione idrica di impianti antincendio, allacciamenti che saranno oggetto di normale concessione.

La Società non assume alcuna responsabilità circa la pressione e la portata di tali apparecchi in quanto gli utenti hanno il solo diritto di avvalersi dell'acqua dell'acquedotto alle condizioni consentite dall'impianto.

Gli allacciamenti ad uso antincendio esistenti si suddividono in due categorie:

- A) "normalmente chiuso" con valvola sigillata.
- B) "normalmente aperto" con misuratore.

Sulla base di specifiche richieste dei VV.FF. i nuovi allacciamenti devono essere del tipo "normalmente aperto" e devono essere dotati di apposito contatore con caratteristiche prescritte dalla Società.

Il misuratore sarà fornito dalla Società e collocato all'interno di un apposito pozzetto interrato in calcestruzzo, posto in opera nella proprietà dell'utente, al limite del confine di proprietà o della servitù del concessionario per gli edifici costruiti in arretramento dal filo strada ed accessibile dall'esterno della recinzione privata.

A monte e a valle del misuratore sono installate una saracinesca di intercettazione "sempre aperta" ed una valvola di non ritorno a basse perdite di carico.

I lavori di allacciamento saranno eseguiti esclusivamente dalla Società. L'onere relativo ai medesimi farà carico completamente all'utente e dovrà essere versato alla Società prima della esecuzione dei lavori su presentazione di apposito preventivo predisposto dagli Uffici della Società.

Le manutenzioni dell'allacciamento compreso il contatore saranno eseguite sempre dalla Società e l'onere farà carico all'utente.

Dagli allacciamenti antincendio potrà essere prelevata acqua per spegnimento degli incendi o per prove e collaudi degli impianti medesimi.

Per un corretto funzionamento dell'impianto complessivo dell'acquedotto si rende obbligatorio segnalare mediante avviso scritto l'utilizzo dell'acqua per spegnimento incendi entro 24 ore dal fatto. Nei casi di utilizzo per prove e collaudi degli impianti si deve concordare con gli Uffici della Società e con congruo anticipo la data e l'ora dei lavori; tale periodo temporale non potrà risultare essere inferiore alle 48 ore. Per gli allacciamenti esistenti e realizzati secondo la vecchia tipologia "normalmente chiuso", con valvola chiusa e sigillata, si potranno rimuovere i sigilli per eseguire tali prove solo ed esclusivamente alla presenza di un addetto della Società. A prove eseguite l'addetto provvederà immediatamente alla chiusura e risigillatura della valvola.

Nessuna indennità o risarcimento sono dovuti all'utente in caso di variazioni di pressione o quantità erogata e in caso di eventuali interruzioni di deflusso dipendenti da cause di forza maggiore, rotture o guasti o altre circostanze non imputabili alla Società.

La Società si riserva a proprio insindacabile giudizio il diritto di sospendere temporaneamente le erogazioni ad uso antincendio in caso di esecuzione di lavori o per motivi di pubblico interesse, senza diritto per gli utenti di alcun indennizzo.

Le concessioni degli impianti antincendio ad uso privato sono soggette al pagamento di un canone fisso annuale come da tariffa il cui importo verrà riscosso in rate proporzionali alla periodicità di tariffazione prescelta dalla Società.

La quantità d'acqua consumata verrà fatturata applicando la massima tariffa prevista per gli "usi diversi".

Per gli impianti di tipo "Normalmente aperto" l'utente non corrisponde per questi impianti la quota fissa (ex nolo contatore) in quanto in sede di primo impianto viene addebitato all'utente l'intero costo del contatore.

Sono escluse dal canone manutenzione presa tutte le lavorazioni finalizzate a modifiche, aggiornamenti, adeguamenti, potenziamenti, anche se previste da successive normative di legge, dalla presa nel suo complesso nonché eventuali rotture del contatore connesse a incuria o disattenzione da parte dell'utente (es. rottura per mancata protezione dal gelo).

Gli allacciamenti esistenti di tipo "normalmente chiuso" potranno essere adeguati alla tipologia "normalmente aperti", con installazione del contatore, su richiesta del titolare dell'impianto. L'onere relativo al medesimo adeguamento farà carico all'utente. I lavori di adeguamento saranno eseguiti esclusivamente dalla Società.

Il titolare dell'impianto di tipo "normalmente chiuso" con valvola sigillata, in caso di rottura dei sigilli per incendio o per prove e collaudi dell'impianto, sarà tenuto a versare alla Società le spese da questi sostenute per i lavori di risigillatura deliberata dall'Organo Amministrativo della Società.

L'acqua erogata verrà conteggiata alla massima tariffa per gli usi "diversi" sulla base della portata oraria nominale del contatore avente diametro pari alla valvola di consegna installata, o immediatamente superiore nel caso i diametri non coincidano.

In caso di verifica da parte del personale dell'Azienda, per ogni sigillo manomesso di cui manchi comunicazione da parte dell'utente alla Società, verrà addebitata un'ammenda stabilita dall'Organo Amministrativo della Società.

Sono a carico dell'utente le seguenti incombenze:

- Segnalazioni a norma di legge circa l'ubicazione del pozzetto di consegna della presa antincendio, per interventi necessitanti sia in ore diurne che notturne;
- Perimetrazione dell'area occupata dal pozzetto, con l'obbligo di evitare il deposito di materiali, attrezzature, o parcheggiare automezzi e mezzi meccanici che possano in qualche modo impedire o limitare l'ispezione e/o l'utilizzo;
- Protezione termica dal gelo;
- Ogni altro intervento previsto dal presente regolamento per i normali allacciamenti d'utenza.

Art. 27 - USI TEMPORANEI

Su richiesta degli interessati la Società potrà autorizzare, per periodi non superiori a mesi 18, allacciamenti temporanei alle condutture idriche per i seguenti usi straordinari:

- cantieri edili o stradali;
- spettacoli itineranti e campi nomadi;
- attività del tempo libero (sagre paesane, chioschi, etc).

Il relativo contratto viene sottoscritto con le procedure e le condizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento.

La quantità d'acqua consumata verrà rilevata dalle letture al contatore installato dalla Società sull'allacciamento e verrà fatturata applicando la tariffa più elevata. In caso di manomissione o danneggiamento dell'allacciamento, compreso il contatore, la Società potrà disporre la immediata sospensione del servizio ovvero la risoluzione immediata del contratto, fatte salve le eventuali azioni civili e penali.

Art. 28 SANZIONI

Di ogni infrazione al presente regolamento constatata dal personale incaricato dovrà essere sempre redatto regolare verbale.

Chiunque utilizza l'acqua prelevandola dalle condutture o dagli allacciamenti predisposti ovvero dagli idranti ad uso pubblico senza le prescritte concessioni o autorizzazioni sarà passibile di un'ammenda stabilita dall'Organo Amministrativo della Società, oltre al risarcimento di eventuali danni.

Per ogni tipo di infrazione al presente regolamento l'Organo Amministrativo della Società può stabilire un'ammenda da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00, oltre al risarcimento di eventuali danni.

La Società in caso di infrazioni ripetute potrà disporre la relativa sospensione della fornitura dell'acqua ovvero la risoluzione del contratto.

Art. 29 - EFFICACIA E MODIFICHE

Il presente regolamento si applica di diritto a tutti i rapporti in essere alla data della sua entrata in vigore. Per tutto quanto non espressamente citato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni del codice civile.

La Società si impegna a dare tempestiva notizia all'utente delle modifiche apportate alle condizioni di contratto, facendo per tempo idonea campagna informativa, con precisa indicazione dei termini di decorrenza.

Art. 30 - RECLAMI E SEGNALAZIONI

L'utente per chiarimenti, comunicazioni, reclami, potrà rivolgersi agli Uffici della Società, anche telefonicamente, nel caso di questioni di scarsa rilevanza o agevole soluzione.

Ad ogni buon fine contestazioni rilevanti non saranno riconosciute se non formulate per iscritto. La presentazione del reclamo, relativa ad importi addebitati in bolletta, dovrà essere effettuata per iscritto e non esime comunque l'utente dal pagare l'importo fatturato entro i termini previsti.

L'esito del reclamo sarà comunicato per iscritto entro 30 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso in cui l'utente non paghi, entro la scadenza indicata in bolletta, l'importo per il quale ha presentato il reclamo, la Società, fino alla data di comunicazione all'utente dell'esito del reclamo, non dà applicazione a quanto previsto in caso di mancato pagamento.

Nel caso il reclamo non venga accolto l'utente è tenuto a pagare le somme dovute nel termine all'uopo segnalato dalla Società, ferma restando l'applicazione dell'indennità di mora a decorrere dalla data di scadenza indicata in bolletta.

Quanto dovuto a titolo di indennità di mora e interessi sarà addebitato nella bolletta successiva. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo la Società provvede alla restituzione degli importi già pagati dall'utente, operando eventualmente anche compensazione nella successiva bolletta.

Ai predetti importi si applicano, per il periodo intercorrente tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso, gli interessi calcolati al tasso legale di interesse.

Art. 31 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione dell'acqua potabile è competente il foro di Pordenone.